



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAVAGGIO"

Liceo Artistico – Liceo Scientifico - Istituto per i Servizi Agricoltura e lo Sviluppo rurale
VIA POGGIOMARINO 67 – 80040 - SAN GENNARO VESUVIANO (Na)

Telefono: 0815286787 - Fax: 0815287763- E-mail: nais063008@istruzione.it

SITO WEB: <http://www.iscaravaggio.edu.it/>

Prot. n. 4163

San Gennaro Ves.no, 15/07/2019

REGOLAMENTO APPLICAZIONE DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA Implementazione al Reg. interno di Istituto in vigore dal 01-09-2019

PREMESSA

La normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza.

art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ..." e conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'ISIS Facchinetti. E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche " anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

Nei luoghi in cui vige il divieto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo.

Il presente documento è emanato ai sensi di:

Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;

Legge 11 novembre 1975, n. 584;

C.M. n. 05.10.1976, n. 69;

Legge 689/1981;

D. P. C. M. 14/12/1995;

Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;

Legge 28/12/2001, n. 448;

Legge 16.01.2003, n. 3 ed integrazioni;

Legge 31.10.2003, n. 306;

Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;

Legge 30.12.2004, n. 311;

Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;

Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;

D.L.vo 30.03.2001, 165;

Decreto Legislativo 81/2008

CCNL scuola

D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in L. 8 novembre 2013, n. 128

art. 2 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'Istituto e, considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D.Lgs 626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, **è comunque applicato per i docenti e gli operatori scolastici il divieto assoluto di fumare durante le ore di attività didattica**, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse.

In tutti i locali dell'Istituto comprese le aree di pertinenza dei tre plessi della Scuola in cui vige il divieto di fumo sono apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

art. 3 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle sedi/plessi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i docenti responsabili di plesso.

Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d'istituto di cui competenza è applicare le sanzioni.

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, HA COMUNQUE L'OBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO E, NEL CASO, DI SEGNALARE AI RESPONSABILI LE VIOLAZIONI. A TAL FINE DOVRÀ ESSERE POSTA PARTICOLARE CURA NELLA SORVEGLIANZA/VIGILANZA, DURANTE L'INTERVALLO, ANCHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO, E NEI CAMBI DI LEZIONE. SI DOVRÀ EVITARE, COME PREVISTO NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, DI FAR USCIRE PIÙ RAGAZZI CONTEMPORANEAMENTE DALLA CLASSE.

art. 4 SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Costituisce, inoltre, MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE e come tale comporta provvedimenti disciplinari per gli alunni e avvio di procedimento disciplinare per i docenti e il personale A.T.A.

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

➤ per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7):

da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a

procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti con una sanzione disciplinare scritta.

art. 5 PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Ai sensi dell'art.8 della legge 584/75,il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- A) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - L'IS "Caravaggio" di San Gennaro Vesuviano (Na) verbale N.____del _____;
- B) direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

art. 6 NORMA FINALE

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento sarà pubblicizzato adeguatamente. Il regolamento è in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della scuola.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.